

Conto corrente bancario – pagamento assegno – addebito interessi – asserita illegittimità – fattispecie (d.lgs. n. 11/2010, artt. 1, 2 e 23).

Quando vengono emessi assegni nell’ambito di un rapporto di c/c l’addebito degli interessi deve essere correlato alla effettiva erogazione del finanziamento non potendo in alcun modo discendere dal meccanico ricalcolo della valuta. (MDC)

FATTO

Il ricorrente riferisce che l’intermediario ha illegittimamente addebitato sul suo conto corrente € 956,55 per interessi a seguito della presentazione per il pagamento in data 18.5.12 di un assegno di € 14.890,00 emesso il 19.09.11.

Insoddisfatto dell’interlocuzione preliminare avuta con l’intermediario, propone ricorso all’Arbitro chiedendo il riaccredito della predetta somma, oltre interessi legali.

Costitutosi l’intermediario deduce che il tempo intercorso tra la data di emissione e quella di presentazione dell’assegno bancario aveva dato luogo al conteggio e quindi all’addebito delle competenze dovute dal ricorrente in quanto la provvista nel lungo intervallo temporale non era sempre stata disponibile. Aggiunge che il fatto che gli assegni pagati dalla banca vengono addebitati sul conto corrente con data valuta pari alla data di emissione deriva dall’applicazione di clausola espressamente prevista nel contratto di conto corrente.

Conclude pertanto per il rigetto del ricorso.

In sede di replica il ricorrente deduce l’inapplicabilità alla specie della clausola contrattuale invocata dall’intermediario ed insiste per l’accoglimento del ricorso.

DIRITTO

Il ricorrente contesta la legittimità di un addebito effettuato dall’intermediario sul suo conto corrente per “interessi debitori” relativi ad un assegno tratto sul conto e presentato per il pagamento circa otto mesi dopo la data della emissione.

Il ricorrente, infatti, emetteva in data 19.09.11 a favore di un terzo un assegno di € 14.890,00. L’assegno veniva però presentato per il pagamento solo il 21.05.12, dopo che il titolare del conto, in data 16.5.12, aveva eseguito un versamento sul conto di importo verosimilmente necessario a costituire la provvista necessaria al pagamento (€ 13.890,00), tenuto conto di quanto già presente sul saldo attivo del conto.

L'intermediario deduce la legittimità del proprio operato invocando la clausola contrattuale relativa alle valute, secondo cui per i prelevamenti mediante assegni si applica la valuta del giorno della emissione dell'assegno.

Ad avviso del Collegio questo criterio non può legittimare l'addebito degli interessi.

Giova innanzitutto ricordare che, come già osservato dall'Arbitro in altra decisione (Coll. Roma, 24.9.18, n. 19715), l'art. 23, comma 3, d.lgs. n. 11/2010 prevede che la data di valuta dell'addebito non può precedere la giornata in cui avviene l'operazione di pagamento.

La previsione, ai sensi dell'art. 2, dello stesso decreto legislativo, non è direttamente applicabile alla specie.

Essa, tuttavia, è espressione di un principio che può trovare applicazione analogica e dunque indurre ad escludere la legittimità sia dell'operato dell'intermediario resistente sia della previsione contrattuale da lui invocata. Ciò anche in considerazione del fatto che la scelta di escludere gli assegni dall'ambito di applicazione della direttiva n. 2007/64 CE non è agevolmente comprensibile. E' stato infatti convincentemente osservato in dottrina che non riescono ad individuarsi le ragioni di tale opzione, atteso che i pagamenti effettuati con assegni, da un lato, costituiscono lo strumento per l'esecuzione di alcune delle operazioni che integrano la fattispecie dei "servizi di pagamento", come delineata nell'art. 1, lett. b), d.lgs. n. 11 del 2010; dall'altro lato, detti pagamenti necessariamente presuppongono l'intervento degli intermediari, le cui funzioni di prestatori di servizi di pagamento la normativa si preoccupa di disciplinare.

In ogni caso, ammesso pure che l'invocata applicazione analogica della disposizione citata non sia condivisa, l'addebito degli interessi operato nella specie dall'intermediario resistente non appare comunque legittimo.

Deve infatti considerarsi che intanto l'intermediario può richiedere il pagamento degli interessi, in quanto vi sia stato un effettivo affidamento del cliente, con la messa a sua disposizione del danaro nell'ammontare convenuto.

Nel caso di specie dalla documentazione versata in atti da un lato non si evince l'esistenza di un affidamento del correntista; dall'altro lato nel periodo intercorrente tra la data di emissione dell'assegno e quello del pagamento il conto è sempre stato attivo e nessuna anticipazione ha eseguito la banca per conto del cliente, né per l'operazione contestata né per altre. Il che induce a ritenere che, a tutto voler concedere, manca nella specie la giustificazione causale dell'addebito degli interessi, che non può essere meccanicamente ricollegato al ricalcolo della valuta, in mancanza della effettiva erogazione di un finanziamento.

In conclusione, l'intermediario deve essere dichiarato tenuto alla restituzione degli interessi addebitati, pari ad € 956,55, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

P.Q. M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio accerta il diritto del ricorrente alla restituzione degli interessi passivi indebitamente applicati nei sensi di cui in motivazione, oltre agli interessi legali dalla data del reclamo.